

CORTE DI CASSAZIONE

Patteggiamento prima di aver saldato i debiti con il fisco

L'evasore può patteggiare la pena prima ancora di aver saldato il debito con il fisco. E può farlo per numerosi reati fra cui evasione Iva, dichiarazione infedele, indebita compensazione di ritenute. La Cassazione, con sentenza 41133 dell'8 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Brescia. La terza sezione penale ha confermato la validità del patteggiamento: in tema di reati tributari previ-

sti dal dlgs 74/2000, la possibilità per l'imputato di accedere al rito speciale comportante la applicazione concordata della pena è subordinata, di regola, alla ricorrenza di una duplice condizione sancita dall'art. 13-bis del medesimo decreto, disposizione, si badi, introdotta ed entrata in vigore solo a seguito della parziale riforma dei reati tributari disposta con dlgs 158/2015; si tratta sia dell'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di imposta,

comprensiva di interessi e sanzioni, anche per come determinati a seguito delle procedure conciliative o per adesione previste dalla normativa di settore, sia del ravvedimento operoso. Tuttavia, per i Supremi giudici, la regola subisce non trascurabili eccezioni: è lo stesso articolo 13 del dlgs. 74 del 2000 a prevedere una speciale ipotesi di non punibilità dei reati previsti dagli artt. 4, 10 bis, 10 ter e 10-quater, limitatamente in questo caso alla ipotesi di cui al comma 1, del dlgs 74/2000. Al contrario, per ciò che

5, l'analoga ipotesi di non punibilità riguarda il caso in cui i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano stati integralmente estinti - a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo - sempre che tali operazioni siano intervenute prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

